

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI (SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE) - CUP: C71C22000270007

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **agosto** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Montini Antonella	ASSESSORE	Assente	
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. **149**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI (SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE) - CUP: C71C22000270007**

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- Regione Lombardia con DGR 2792/2020 del 31 gennaio 2020 “Determinazione in ordine ai contenuti, alle modalità e alle condizioni per l’adesione di Regione Lombardia ai Patti Territoriali – art. 2, comma 3, della L.R. n 40 del 28 dicembre 2021” ha individuato nel Patto Territoriale uno strumento di finanziamento volto alla valorizzazione del territorio montano ed ammodernamento degli impianti di risalita esistenti, in un’ottica di miglioramento dei servizi forniti e della mobilità sia a favore della popolazione locale che in chiave di rilancio del turismo del territorio;
- nei territori montani condivisi tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Comunità Montana di Valle Sabbia ed in particolare negli ambiti amministrativi del Comune di Collio (Valle Trompia) e del Comune di Bagolino (Valle Sabbia) esiste uno storico comprensorio sciistico interessato da impianti di risalita e molteplici infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio di ricettività turistica e pratica sportiva, che fa riferimento ad una pluralità di interessi e soggetti sia pubblici che privati;
- con deliberazione G.E. n. 124 del 21 ottobre 2020, Comunità Montana di Valle Trompia ha manifestato il proprio interesse a costituirsi quale soggetto capofila per un partenariato pubblico ai fini di proporre a Regione Lombardia l’adesione al Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio montano del Monte Maniva ed ha avviato un processo di co-progettazione ai fini della elaborazione di una strategia progettuale condivisa;
- La Comunità Montana di Valle Sabbia, i Comuni di Collio e Bagolino, hanno manifestato la disponibilità a formare con Comunità Montana di Valle Trompia un partenariato pubblico per proporre a Regione Lombardia l’adesione ad un proprio Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani ai sensi della D.G.R. 2792 del 31 gennaio 2020;
- Con deliberazione di Giunta n. 78 del 19 maggio 2021, Comunità Montana Valle Trompia ha approvato il documento per la presentazione a Regione Lombardia del Patto Territoriale, identificando la Comunità Montana quale soggetto capofila;
- Con decreto n. 6893 del 19 maggio 2022 “Proposta di “Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio montano del Monte Maniva, ai sensi dell'art. 2 l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017” - approvazione degli esiti dell’istruttoria tecnica del gruppo di lavoro costituito con decreto n. 8643 del 20 luglio 2020” Regione Lombardia ha ritenuto ammissibile ai fini dell’adesione regionale la proposta di Patto Territoriale presentata;

- con d.g.r. n. 6410 del 23 maggio 2022, la Giunta regionale ha aderito al “Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio montano del Monte Maniva, ai sensi dell'art. 2 l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017;

CONSIDERATO che:

- la Comunità Montana di Valle Trompia ha previsto la realizzazione dei seguenti interventi:
- Adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi (sostituzione impianto esistente) – CUP: C71C22000270007;
- Rinnovo e potenziamento impianto di risalita Barard (sostituzione impianto esistente) – CUP: C71C22000280007;
- Completamento impianto polifunzionale antincendio/neve programmata località Dasdana – CUP: C76B22000000007;
- la Comunità Montana partecipa in regime di in-house providing alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l., la quale possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;

RITENUTO PERTANTO di avvalersi della predetta società SE.VA.T. scarl per la progettazione integrale e coordinata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'opera prevista dal Patto Territoriale prevedendone con il presente atto l'affidamento in house in qualità di società pubblica di progetto;

PRESO ATTO della relazione illustrativa predisposta inerente all'affidamento in house alla Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l. che dimostra la congruità economica dell'offerta, facendo altresì riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO l'allegato schema di contratto di servizio e ritenutolo degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE:

- i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- l'allegato schema di contratto di servizio che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl finalizzato all'affidamento dei servizi di progettazione integrale e coordinata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'opera che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e 38 del Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 34 del d.Lgs. 267/2000;

2. DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;

3. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
6. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 29.08.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 29.08.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **06.09.2022**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 06.09.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ	
	SE.VA.T. S.C.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	
	INTEGRALE E COORDINATA, DIREZIONE LAVORI E	
	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
	PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE	
	DELL'INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI	
	RISALITA ZOCCHI (SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE) -	
	CUP: C71C22000270007; CIG: 93808889AA	
	L'anno DUEMILAVENTIDUE addì __, del mese di __	
	nella sede di Comunità Montana di Valle Trompia, in	
	Via Giacomo Matteotti n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	e	
	la SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL,	
	1	

rappresentata dal Dott. Andrea Crescini, in qualità di Presidente, nato a Desenzano del Garda, il 31.08.1982, residente a Mura in qualità di Direttore della predetta Società, domiciliata in Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- In data 15/11/2018 la società Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società Consortile a Responsabilità Limitata è stata trasformata in società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l., società interamente composta da soci pubblici adatta a ricevere affidamenti in house secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 81,78% in detta società;

- con prot. 5365 del 20/05/2021, la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. risulta iscritta all'albo delle società in house, così come disposto dall'art. 192 del D. lgs. 18 aprile 2016, n.50;

- è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. [redacted] del [redacted] rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

- L'art. 192, comma 2 del Dlgs 50/2016 stabilisce che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto della motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

- Con delibera di giunta n. [redacted] del [redacted] la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. i servizi di progettazione integrale e coordinata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'intervento adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi (sostituzione impianto esistente) - approvando la relazione illustrativa contenente i riferimenti agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Presidente che accetta senza riserva alcuna, i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione necessari per la realizzazione dell'intervento "Adeguamento Funzionale Impianto Di Risalita Zocchi (Sostituzione Impianto Esistente)" -

CUP: C71C22000270007

Art. 3 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori e comunque per i prossimi anni quattro.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente, ovvero dare supporto a Comunità Montana (qualora esigenze di opportunità suggeriscano di mantenere la titolarità del segmento di procedura in capo a Comunità Montana stessa), le seguenti fasi del procedimento:

- sviluppare le valutazioni preliminari ed impostare la sequenza delle procedure necessarie;
- sviluppare direttamente o esternalizzare le attività di progettazione necessarie;
- sottoscrivere i contratti necessari;
- curare l'esecuzione dei lavori e assistenza al cantiere fino ai collaudi;
- rendicontazione delle spese sostenute a Regione Lombardia entro i termini previsti dal cronoprogramma;

Tali macro fasi procedurali comprendono le

seguenti prestazioni in dettaglio:

- verifica preliminare di tutta la documentazione e la nomina del RUP delle procedure acquisite;
- progettazione delle procedure di affidamento sia delle prestazioni che delle opere;
- la/le eventuale/i gara/e di progettazione ed il conseguente contratto;
- verifica di tutte le fasi di avanzamento dei diversi livelli della progettazione;
- affidamento dei rilievi;
- redazione o rielaborazione degli studi di fattibilità (ove necessario);
- predisposizione del progetto definitivo;
- predisposizione del progetto esecutivo, compreso strutture impianti;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- cura della validazione del progetto (ove necessario)
- cura nell'acquisizione di tutti i pareri necessari per autorizzare l'opera
- cura delle fasi di contabilizzazione del progetto
- disponibilità a partecipare a commissioni ed

	incontri tecnici ed amministrativi durante tutte	
	le fasi del procedimento	
	Art. 5 - Ammontare del contratto	
	1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle	
	prestazioni richieste ammonta ad € 580.160,00.	
	L'importo sarà progressivamente erogato con le	
	seguenti modalità:	
	• acconto del 10% entro 30 giorni dalla	
	sottoscrizione del presente contratto;	
	• acconto del 10% alla consegna del progetto	
	esecutivo;	
	• le successive risorse, fino al raggiungimento	
	dell'80% dell'importo, saranno erogate in base	
	allo stato di avanzamento procedurale	
	dell'opera;	
	• saldo pari al 20% alla presentazione del	
	certificato di regolare esecuzione;	
	La liquidazione avverrà dietro presentazione di	
	fattura elettronica.	
	Le liquidazioni avverranno in coerenza con i flussi	
	di versamento della quota da parte di Regione	
	Lombardia a favore della Comunità Montana di Valle	
	Trompia.	
	Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di	

modifica

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC),

al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità

previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Procuratore generale della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, residente a Mura, ed l'Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia, il 12.11.1960 e residente a Brescia, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai

punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia

dell'inadempimento della propria controparte

(subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi

previsti dall'art. 3 della legge

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi

finanziari relativi all'appalto, il presente

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8

del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni

pagamento all'affidatario e con interventi di

controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità

dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di

infortuni e di danni arrecati, eventualmente,

all'amministrazione e a terzi in dipendenza di

manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione

degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed

onere derivante da diritti di proprietà

intellettuale da parte di terzi in ordine al

servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che

sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi
all'applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni
finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis
della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di

recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non

risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli

o ispezioni per accertare che il servizio sia
espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta
ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale
il direttore dell'esecuzione effettua i necessari
accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. s.c.a.r.l.

Il Presidente Dott. Andrea Crescini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INERENTE L’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T Scarl DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI (SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE) – CUP: C71C22000270007

La presente relazione si compone delle seguenti parti:

1. INTRODUZIONE
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
3. LA PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ RICHIESTI DALLA NORMATIVA PER GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE
4. ANALISI DEL CONTESTO NEL QUALE OPERA LA SOCIETÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE
5. LA MOTIVAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO
6. VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DEI COSTI DI TALE AFFIDAMENTO

1. INTRODUZIONE

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Questo documento, suddiviso in quattro sezioni, intende sostanzialmente garantire adeguata informazione in merito alla volontà dell'Amministrazione di affidare alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scrl le attività di progettazione integrale e coordinata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto, motivandone la scelta della modalità di affidamento e, dimostrando la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta.

Si intende inoltre relazionare in merito alla congruità economica delle condizioni dell'affidamento, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa sull'affidamento in house è nata in via giurisprudenziale ad opera della Corte di Giustizia della Comunità Europea. Per in house providing si intende la fattispecie nella quale, per la gestione di un servizio, una pubblica amministrazione si avvale di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che però presenti caratteristiche tali da poter essere qualificata come una "derivazione" o una longa manus dell'ente stesso: da qui, l'espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. In tali casi si è dunque in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, che è stato già qualificato in termini di "delegazione interorganica", come chiarito dal Consiglio di Stato nella decisione dell'Adunanza Plenaria del 3 marzo 2008, n.1.

In particolare, la configurabilità in house rispetto a una pubblica amministrazione legittima l'affidamento diretto (ossia senza previa gara) della gestione di servizi a un soggetto giuridico diverso da parte dello stesso ente pubblico. Tuttavia, l'istituto dell'in house providing è ritenuto ammissibile soltanto nel rispetto di alcune precise condizioni individuate dalla giurisprudenza comunitaria e in seguito elaborate anche da quella nazionale, che - nel Parere n. 298 del 30 gennaio 2015 - il Consiglio di Stato ha inteso rileggere in base della Direttiva n. 24 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo.

L'istituto dell'in house è ora attualmente disciplinato dal Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50 del 2016), che all'art. 192, comma 2, prevede tale tipologia di affidamenti e stabilisce che: "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso

al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”

La legittimità dell'affidamento diretto, quindi, presuppone nel caso di specie la previa verifica delle condizioni individuate dall'ordinamento (e dalla citata Direttiva 2014/24/UE) per poter considerare un soggetto giuridico come in house:

- a) il controllo analogo, esercitato sulla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scarl da parte del Comune, e ciò per effetto sia della partecipazione di quest'ultimo al capitale con nomina degli organi amministrativi della società, sia dell'attribuzione di talune specifiche prerogative previste nello Statuto della Società;
- b) il rapporto di stretta strumentalità fra l'attività svolta dalla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scarl e le finalità pubbliche dell'Ente;
- c) una analisi del contesto economico sociale nel quale opera la Società partecipata;
- d) una valutazione di congruità ed economicità della scelta rispetto al libero mercato.

Sul punto b), viene in rilievo la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, il quale all'art. 5, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative. Il controllo analogo può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
- Oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
- Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3. LA PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ RICHIESTI DALLA NORMATIVA PER GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

Individuata la normativa a supporto, l'esame ha riguardato la sussistenza in capo alla Società Se.Va.T. dei requisiti:

1. La totale partecipazione pubblica nella compagine societaria, che si ritiene assolta positivamente in virtù di quanto affermato dal Consiglio di Stato (V, n. 534 del 2004), e l'assenza della possibilità di cedere le quote da parte dei soci ai privati sul mercato;
2. La effettività di un controllo analogo sulla società visto che la Comunità Montana di Valle Trompia detiene 81,78% del capitale sociale;
3. In base allo Statuto societario risulta che la società potrà gestire servizi e funzioni strumentali conferite dagli Enti soci ed è assoggettata al controllo analogo, secondo le modalità stabilite dai soci nella convenzione che regola tale attività, al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house" (Art. 1).
4. La Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a.r.l. a far data dal 20/05/2021 è iscritta nel registro istituito presso ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

Da ultimo è stato approvato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 23.09.2016, che indica all'art. 4, tra l'altro, le finalità perseguibili mediante società in house che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere

- a) "produzione di un servizio di interesse generale";
- b) "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...";
- d) "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente...";
- e) "servizi di committenza ...".

L'art. 16 del citato decreto dispone che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo nel caso di assenza di capitali privati.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a

condizione che la stessa permetta di costituire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società Se.Va.T Servizi Valle Trompia possiede tutti i predetti requisiti di legge.

4. ANALISI DEL CONTESTO NEL QUALE OPERA LA SOCIETÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE

Il servizio in oggetto si configura innanzitutto come servizio strumentale dell’Ente per il raggiungimento di fini istituzionali legati a forme consensuali di esercizio della potestà amministrativa con altre istituzioni e non è pertanto classificabile come “servizio a rilevanza economica”, considerato che quest’ultimo opera ormai da diverso tempo in estrema carenza di personale, per cui risulta molto complicato optare per la gestione interna del servizio oggetto di relazione.

Giova pertanto ricordare che l’onere di motivazione aggravato e di istruttoria, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 legge 241/1990 e 34, comma 20 del DLGS 179/2012 vi è solo per l'affidamento in house di servizi di rilevanza economica, in quanto “*l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di Contratti Pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*” è tra le finalità precipuamente perseguibili mediante la partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società cosiddette in house, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 175/2916.

Ed il servizio di cui trattasi è interamente ricompreso all’interno di tale definizione di servizio strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali, poiché riguarda tutte le attività tipiche dell’Ufficio dei Lavori Pubblici e necessarie per l’ottenimento dell’obiettivo istituzionale di realizzare l’opera pubblica di natura comunale.

La Società provvede in ottemperanza a quanto descritto nell’oggetto del suo Statuto a “favorire condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell’ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dei servizi socio culturali, del turismo”, tale processo di sviluppo, si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti soci e dovrà contribuire a rendere quest’area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

In particolare il servizio richiesto dovrà ricomprendere le seguenti attività:

- valutazioni preliminari ed impostazione della sequenza delle procedure necessarie;
- sviluppare le attività di progettazione necessarie;
- esecuzione dei lavori e assistenza al cantiere fino ai collaudi;
- supporto nella fase di rendicontazione nei confronti degli Enti finanziatori;

Le suddette attività dovranno essere svolte con la massima puntualità e sollecitudine, osservando con esattezza tutti gli impegni assunti. Per garantire l'economicità e la celerità dei servizi svolti si dovranno inoltre fornire tutte le prestazioni connesse all'oggetto dell'affidamento che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti dietro semplice richiesta dell'Ente, qualora se ne ravvisi la necessità.

La specializzazione della Società SEVAT costituisce un patrimonio a disposizione della Comunità Montana e dell'intera collettività, anche per lo sviluppo di sinergie e di economie di scala all'interno di quanto contemplato dall'oggetto sociale. L'efficienza economica e l'efficacia del servizio sono infatti garantiti:

- dall'utilizzo di operatori selezionati e adeguatamente formati;
- dalla possibilità di avvalersi delle sinergie derivanti dalla collaborazione con gli altri enti soci;

Il ricorso alla propria società *in house* permette quindi all'Ente di disporre di uno strumento elastico, in grado di adattarsi velocemente, qualora vi fosse la necessità, e di modificare nel tempo le caratteristiche del servizio, al fine di aumentare la qualità delle prestazioni svolte in favore dei cittadini.

5. VERIFICA DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DEI COSTI DI TALE AFFIDAMENTO

Poiché la fattispecie riguarda il caso in cui l'organismo *in house* costituisce un ente strumentale dell'amministrazione committente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, rispetto alle quali non può essere individuata una singola prestazione oggetto di offerta unitaria, si è proceduto effettuando una valorizzazione economica dell'attività svolta. Il valore economico della prestazione deriva pertanto da una sommatoria di fattori non tutti facilmente quantificabili direttamente, in termini di valore economico, ma ugualmente agevolmente rappresentabili.

Tra questi possiamo distinguere:

- 1 - il valore delle prestazioni di management pubblico amministrativo acquisito
- 2 - il valore delle prestazioni tecnico amministrative complessive che si possono esternalizzare
- 3 - il valore dell'aumento di efficienza del personale interno

1. Le prestazioni di management pubblico amministrativo acquisito

Risulta evidente come la gestione del servizio richiesto per l'intervento da realizzare richieda competenze di conoscenza dei procedimenti amministrativi dell'Ente Locale e della loro ottimizzazione al fine di migliorare gli standard qualitativi di erogazione dei servizi.

Qualora non già presenti nel proprio organico e disponibili ad occuparsi di questo nuovo procedimento, un ente pubblico che si debba dotare di queste professionalità, pur a tempo determinato e parzializzato con riferimento allo specifico profilo, andrebbe incontro ai seguenti costi:

	Costo Annuo Lordo Oneri riflessi	Quota su commessa	Costo annuo su commessa	Anno	
Dirigente	151.800,00 €	50%	75.900,00 €	2	151.800,00 €
N. 2 operatori qualificati tecnici CAT D3	34.360,01 €	40%	13.744,00 €	2	54.976,02 €
N. 2 operatori qualificati amministrativi CAT C1	20.342,16 €	40%	8.136,86 €	2	32.547,46 €
					239.323,47 €
Costi Generali (costi di allestimento ufficio e spese di funzionamento)		30%			71.797,04 €
TOTALE					550.443,99 €

Per la stima si sono utilizzati i seguenti riferimenti:

1 - Dirigente: costo di un dirigente tecnico con adeguata e pluriennale esperienza, costo di riferimento da Ente Provincia (vedasi allegato tratto dal sito istituzionale dell'Ente) comprensivo di oneri riflessi a carico dell'Ente pari al 38%.

2 - Tecnico cat. D3: costo tabellare di un dipendente D3 CCNL Enti Locali (tabella C – CCNL 21/05/2018) compreso oneri a carico dell'Ente (35%).

3 - Amministrativo cat. C1: costo tabellare di un dipendente C1 CCNL Enti Locali (tabella C – CCNL 21/05/2018) compreso oneri a carico dell'Ente (35%).

Le stime economiche delle figure di cui ai punti 2 e 3 sono state effettuate con una metodologia improntata alla prudenza, non valorizzando gli ulteriori costi di salario accessorio e relativi oneri, così come le spese certe di gestione di un dipendente (elaborazione stipendi, sicurezza, gestione giuridica).

Tuttavia bisogna rammentare che dotarsi stabilmente tramite l'ampliamento della propria

pianta organica di tale personale sarebbe precluso in base alla vigente normativa che regola le assunzioni degli Enti Locali (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010) e pertanto **non è un'ipotesi fungibile**.

Diversamente, qualora si intendesse ricorrere a personale con tali caratteristiche da incaricare professionalmente (scelta di mercato esterno) il relativo costo andrebbe gravato dai costi dell'iva e quindi aumenterebbe ulteriormente.

La soluzione dell'affidamento in-house consente invece di poter fruire di personale dipendente già in forza presso la Società partecipata, che dispone immediatamente delle competenze richieste, senza la necessità di attivare procedure di assunzione e/o incarichi con relativo aggravio di tempi e di costi a carico dell'Ente committente.

2. Le prestazioni tecnico amministrative complessive

Si fa riferimento al preciso elenco di prestazioni che mette in capo al contraente le seguenti attività:

- sviluppare le valutazioni preliminari ed impostare la sequenza delle procedure necessarie;
- sviluppare direttamente o esternalizzare le attività di progettazione necessarie;
- curare l'esecuzione dei lavori e assistenza al cantiere fino ai collaudi;
- supportare la fase di rendicontazione nei confronti degli Enti finanziatori;

Si è quindi proceduto ad una puntuale comparazione del più probabile valore di mercato di ciascuna di queste prestazioni.

Per le attività fungibili attraverso prestazioni professionali, il riferimento è al calcolo della tariffa professionale di competenza del professionista e delle spese sostenute tenuto conto altresì del contenuto della materia, stabilendo un corrispettivo per onorari e spese, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, Legge 143/49 ove applicabile, convenuto e immodificabile ai sensi dell'art. 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 2 e a quelle che ad esse fossero riconducibili.

Calcolo del compenso professionale

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Dalla tabella in allegato si può facilmente desumere come il più probabile valore di mercato delle prestazioni da affidarsi ammonti ad euro 549.244,07 oltre cassa ed IVA per un totale di 696.880,87 euro mentre il valore dell'affidamento in-house si attesti a 538.160,00 euro, con un risparmio quindi per l'ente locale di 158.720,87 euro (al netto del risparmio della relativa quota di IVA sulle prestazioni eventualmente esternalizzabili, che per gli enti locali sarebbero sempre un costo).

3. L'aumento di efficienza del personale interno

L'esternalizzazione di tutti i procedimenti sopracitati, ha come effetto immediato l'alleggerimento del carico di lavoro nei confronti del personale interno (diversamente da una ipotesi di esternalizzazione verso un'eventuale soggetto privato) che viene sgravato da numerosi compiti d'ufficio e che quindi potrà dedicarsi ad altre attività, con evidente vantaggio gestionale e funzionale a favore dell'ente.

Essendo le attività e il servizio richiesto molto specifico, non si ritiene debbano essere svolte ulteriori analisi sul libero mercato per giustificare ulteriormente la congruità del valore economico e quindi si ritiene giustificato il ricorso all'affidamento diretto alla società in house.

6. LA VALUTAZIONE DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA' DELLA FORMA DI GESTIONE

In allineamento con le Linee Guida ANAC in consultazione on line dal 12 febbraio 2021, recanti *«Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.»* si ritiene di affrontare da ultimo la **valutazione dei benefici per la collettività** della forma di gestione prescelta.

In particolare affrontando i profili di:

- a) universalità e socialità;
- b) efficienza;
- c) economicità e qualità del servizio;
- d) ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Gli obiettivi di **universalità e socialità** attengono prettamente agli affidamenti di servizi di interesse generale e pertanto con riguardo alle prestazioni da affidare nel servizio in oggetto si farà riferimento alle modalità di erogazione del supporto all'Ufficio Lavori Pubblici della Comunità Montana di Valle Trompia nel percorso di realizzazione degli interventi previsti nel progetto.

Risulta evidente e quasi tautologico evidenziare come una società pubblica, costituita al 100% da enti pubblici e sorta all'interno di enti locali costantemente rivolti al soddisfacimento del pubblico interesse, possa trovarsi di gran lunga più avvantaggiata, "costituzionalmente" orientata e strutturalmente avveza per formazione culturale e tecnica ed habitus operativo ad improntare le proprie prestazioni all'**eguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti** ubicati in un determinato territorio, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola attività, poiché opera nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e rispetto dell'utenza della pubblica amministrazione medesima.

L'azione della Società in house consente inoltre di garantire, nelle procedure di esternalizzazione che dovrà mettere in campo (per i servizi di progettazione, i servizi di appalto, le interlocuzioni con gli enti finalizzate al recepimento delle autorizzazioni necessarie) una totale imparzialità in termini di **accessibilità fisica ed economica** ai servizi ed alle procedure da avviarsi, in forza

dell'esperienza maturata in sinergia con l'ente Comunità Montana di Valle Trompia, che ne costituisce il maggior azionista, sui processi di digitalizzazione dei procedimenti telematici.

Inoltre, i protocolli di disaster recovery e conservazione sostitutiva dei dati, che sono patrimonio costante della pubblica amministrazione che ospita le strutture operative della Società, sono in grado di assicurare **la continuità nell'erogazione del servizio** proposto nei confronti della Comunità Montana di Valle Trompia secondo parametri difficilmente confrontabili con quelli di eventuali fornitori di mercato.

Da non tralasciare anche il dato che l'affidamento in house della attività in oggetto garantisce agli enti locali conferenti un immediato **controllo sull'efficacia** del servizio atteso, valutato con riferimento al contratto di servizio, ed esplicitati nelle motivazioni richiamate, anche in considerazione della previsione di costanti azioni di controllo e monitoraggio che i soci in quanto titolari del potere di controllo analogo sulla Società possono mettere in atto, volte ad accertare, in fase esecutiva, il raggiungimento delle finalità perseguite. I pregnanti poteri di intervento e di controllo riconosciuti all'amministrazione controllante nei confronti della società in house, consentono infatti interventi volti ad adeguare, anche in itinere, le condizioni di esercizio alle specifiche esigenze dell'amministrazione, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peculiarità ben diversamente praticabile nel caso di affidamento in esterno delle medesime funzioni.

L'**economicità** dell'affidamento è perseguita anche in considerazione del fatto che lo stesso viene erogato per il tramite di uno staff di professionalità pubbliche aggregate che servendo una pluralità di amministrazioni locali (alla società aderiscono 18 diversi enti locali prevalentemente di piccole dimensioni) conseguono indiscutibilmente il raggiungimento di **economie di scala**. Infatti la contrattualizzazione unificata di diverse risorse tecniche consente di mettere a disposizione competenze immediatamente fruibili, diminuendo l'incidenza dei costi fissi (attrezzature, locali, formazione) e di mantenimento nel tempo di tali competenze, che risultano unitariamente ripartite su più enti, rendendo efficiente, attraverso la specifica forma di gestione associata un servizio a gestione unitaria su vasta area, modalità che consente l'utilizzo condiviso delle medesime risorse, giungendo ad un più ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La **qualità del servizio** è assicurata dagli elevati standard qualitativi conseguiti dal personale di Sevat che già supporta la Comunità Montana di Valle Trompia per molteplici altri servizi in gestione associata, (si pensi ad esempio alla Certificazione ISO 9001 conseguita e rinnovata per le attività di Centrale di Committenza) come testimoniato anche dai ridotti tempi di evasione delle pratiche e dal ridottissimo tasso di soccombenza nel contenzioso come pubblicato sul proprio profilo web di riferimento (<http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza>).

Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing. Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;

- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio.

Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

Infine è stato accertato che:

- L'affidamento in oggetto risulta economicamente vantaggioso nel complesso con riferimento ai valori di mercato in essere;

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia, dei servizi descritti nell'ambito del contratto di servizio. Pertanto si procede con l'affidamento del servizio sopra indicato mediante affidamento in house alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia, secondo le modalità tecnico economiche indicate nel contratto di servizio giuda delle prestazioni necessarie e indispensabili” circa la prestazione richiesta, allegato alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore di Comunità Montana di Valle Trompia
Dott. Armando Sciatti

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

3410000

Infrastrutture per la mobilità

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.437240\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Viabilità speciale

- ☒ V.03 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Grado di complessità (G): **0.75**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

- ☒ Qal.01: Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.040) = **5562.30**
- ☒ Qal.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.080) = **11124.59**
- ☒ Qal.03: Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari (art.10, comma 1, lettere a), b), c), d.P.R. 207/2010)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.020) = **2781.15**

Stime e valutazioni

- ☒ Qall.01: Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.040) = **5562.30**
- ☒ Qall.02: Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.080) = **11124.59**
- ☒ Qall.03: Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.160) = **22249.18**

Progettazione preliminare

- ☒ Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.080) = **11124.59**
- ☒ Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.010) = **1390.57**
- ☒ Qbl.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 - art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.020) = **2781.15**
- ☒ Qbl.04: Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI)
(V:3410000.00 x P:5.437% x G:0.75 x Q:0.030) = **4171.72**

- ☒ Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.070) = \mathbf{9734.02}$
- ☒ Qbl.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.030) = \mathbf{4171.72}$
- ☒ Qbl.10: Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.015) = \mathbf{2085.86}$
- ☒ Qbl.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.020) = \mathbf{2781.15}$
- ☒ Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.010) = \mathbf{1390.57}$
- ☒ Qbl.17 ⁽²⁾: Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010).
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q_i:0.035) = \mathbf{4867.01}$
- ☒ Qbl.19: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.010) = \mathbf{1390.57}$
- ☒ Qbl.20: Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.060) = \mathbf{8343.44}$

Progettazione definitiva

- ☒ QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.220) = \mathbf{30592.63}$
- ☒ QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.010) = \mathbf{1390.57}$
- ☒ QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.060) = \mathbf{8343.44}$
- ☒ QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.020) = \mathbf{2781.15}$
- ☒ QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)8
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.070) = \mathbf{9734.02}$
- ☒ QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.060) = \mathbf{8343.44}$
- ☒ QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.050) = \mathbf{6952.87}$
- ☒ QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.020) = \mathbf{2781.15}$
- ☒ QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.010) = \mathbf{1390.57}$
- ☒ QbII.24 ⁽²⁾: Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q_i:0.100) = \mathbf{13905.74}$

☑ QbII.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.(art.10, comma 1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.010) = \mathbf{1390.57}$

☑ QbII.27: Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.130) = \mathbf{18077.46}$

Progettazione esecutiva

☑ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.040) = \mathbf{5562.30}$

☑ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.030) = \mathbf{4171.72}$

☑ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.020) = \mathbf{2781.15}$

☑ QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.030) = \mathbf{4171.72}$

☑ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.100) = \mathbf{13905.74}$

☑ QbIII.08: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.010) = \mathbf{1390.57}$

☑ QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.130) = \mathbf{18077.46}$

☑ QbIII.10: Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.040) = \mathbf{5562.30}$

☑ QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.010) = \mathbf{1390.57}$

Esecuzione dei lavori

☑ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.420) = \mathbf{58404.11}$

☑ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.030) = \mathbf{4171.72}$

☑ Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.020) = \mathbf{2781.15}$

☑ Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.020) = \mathbf{2781.15}$

☑ Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.100) = \mathbf{13905.74}$

☑ Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.060) = \mathbf{8343.44}$

☒ Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
 $(V:500000.00 \times P:8.253\% \times G:0.75 \times Qi:0.045) + (V:2910000.00 \times P:5.597\% \times G:0.75 \times Qi:0.090) = \mathbf{12386.27}$

☒ Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
 $(V:500000.00 \times P:8.253\% \times G:0.75 \times Qi:0.035) + (V:2910000.00 \times P:5.597\% \times G:0.75 \times Qi:0.070) = \mathbf{9633.76}$

☒ Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.040) = \mathbf{5562.30}$

☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.250) = \mathbf{34764.35}$

☒ Qcl.13: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.040) = \mathbf{5562.30}$

Verifiche e collaudi

☒ Qdl.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
 $(V:3410000.00 \times P:5.437\% \times G:0.75 \times Q:0.080) = \mathbf{11124.59}$

Prestazioni: Qal.01 (5,562.30), Qal.02 (11,124.59), Qal.03 (2,781.15), Qall.01 (5,562.30), Qall.02 (11,124.59), Qall.03 (22,249.18), Qbl.01 (11,124.59), Qbl.02 (1,390.57), Qbl.03 (2,781.15), Qbl.04 (4,171.72), Qbl.05 (9,734.02), Qbl.06 (4,171.72), Qbl.10 (2,085.86), Qbl.12 (2,781.15), Qbl.16 (1,390.57), Qbl.17 (4,867.01), Qbl.19 (1,390.57), Qbl.20 (8,343.44), Qbll.01 (30,592.63), Qbll.03 (1,390.57), Qbll.05 (8,343.44), Qbll.07 (2,781.15), Qbll.08 (9,734.02), Qbll.09 (8,343.44), Qbll.17 (6,952.87), Qbll.19 (2,781.15), Qbll.23 (1,390.57), Qbll.24 (13,905.74), Qbll.26 (1,390.57), Qbll.27 (18,077.46), Qblll.01 (5,562.30), Qblll.03 (4,171.72), Qblll.04 (2,781.15), Qblll.06 (4,171.72), Qblll.07 (13,905.74), Qblll.08 (1,390.57), Qblll.09 (18,077.46), Qblll.10 (5,562.30), Qblll.11 (1,390.57), Qcl.01 (58,404.11), Qcl.02 (4,171.72), Qcl.03 (2,781.15), Qcl.04 (2,781.15), Qcl.05 (13,905.74), Qcl.06 (8,343.44), Qcl.09a (12,386.27), Qcl.10a (9,633.76), Qcl.11 (5,562.30), Qcl.12 (34,764.35), Qcl.13 (5,562.30), Qdl.01 (11,124.59),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Qi)$

444,754.55

Spese e oneri accessori non superiori a (23.49% del CP)

104,489.52

importi parziali: 444,754.55 + 104,489.52

Importo totale: 549,244.07